



## *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova*

**Area 1 – Ordine e sicurezza pubblica**

Genova, data del protocollo

Ai Sig.ri Sindaci dei Comuni  
della provincia di  
Genova

**OGGETTO:** Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale  
- Divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche. Chiarimenti

Di seguito alle pregresse circolari concernenti le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica in atto e alla luce della circolare del Gabinetto del Ministro dell'Interno n. 20170 in data odierna, si forniscono alcuni chiarimenti in merito ai profili applicativi in tema di divieto di assembramento e di spostamenti di persone fisiche.

Preliminarmente occorre ribadire che la finalità dei divieti e delle limitazioni imposti dalle disposizioni adottate risiede nell'esigenza di prevenire e ridurre la propagazione del contagio.

In tale ottica si inseriscono il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le restrizioni agli spostamenti, sia intercomunali che infracomunali, nonché le prescrizioni che vanno dal rispetto della distanza interpersonale di un metro fino alle limitazioni riguardanti l'attività motoria.

Il perseguimento di tale esigenza implica, peraltro, valutazioni ponderate rispetto alla specificità delle situazioni concrete.

Alla luce di tale considerazione, il divieto di assembramento non può ritenersi violato dalla presenza in spazi all'aperto di persone ospitate nella medesima struttura di accoglienza (ad esempio case-famiglia). In tali strutture, peraltro, chiunque acceda dall'esterno (operatori, fornitori, familiari ecc.) sarà comunque tenuto al rispetto del divieto di assembramento, della distanza interpersonale di un metro e dell'utilizzo degli occorrenti presidi sanitari (mascherine e guanti).

Per quanto riguarda gli spostamenti di persone fisiche, è da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all'aperto, purché in prossimità della propria abitazione. La



## *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova*

stessa attività può essere svolta, inoltre, nell'ambito di spostamenti motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute.

Nel rammentare che resta non consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto ed accedere ai parchi, alle ville, alle aree di gioco e ai giardini pubblici, si evidenzia che l'attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all'attività sportiva (jogging), tenuto anche conto che l'attuale disposizione di cui all'art. 1 del DPCM 9 marzo 2020 tiene distinte le due ipotesi, potendosi far rientrare nella prima, come già detto, il camminare in prossimità della propria abitazione.

Sono, altresì, consentiti spostamenti nei pressi della propria abitazione giustificate da esigenze di accompagnamento di anziani o inabili da parte di persone che ne curano l'assistenza, in ragione della riconducibilità dei medesimi spostamenti a motivazioni di necessità o di salute.

In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento e, quindi, all'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro da ogni altra persona.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS. LL., con preghiera di impartire ai rispettivi Comandi di polizia locale quotidianamente impegnati nei controlli specifiche indicazioni volte a contemperare l'esigenza della puntuale vigilanza sulla corretta osservanza delle misure di contrasto all'emergenza in atto e la ragionevole verifica dei singoli casi esaminati.

IL PREFETTO  
(Carmen Perrotta)

GB/